

PROMEMORIA

Avere un autocaravan ma ... essere soggetti alla revisione come autoveicoli ad uso speciale

La circolare n. 28/97, prot. 4501/4383 (C)-D.C.IV. n. A015, datata 20 marzo 1997, della IV Direzione Centrale - Divisione 43 - Direzione Generale M.C.T.C. ricorda che ... Per quanto in particolare concerne la regolarizzazione delle carte di circolazione delle autocaravan, si richiama il disposto della circolare prot. n. 1817/4383 del 23 giugno 1994. Per quanto detto, quando sulla Carta di Circolazione non appare la parola AUTOCARAVAN il veicolo è soggetto alla **revisione inerente gli autoveicoli ad uso speciale**. Per superare tale inconveniente chiedere alla locale Motorizzazione il rilascio di un duplicato, "per adeguamento", contenente la dizione "AUTOCARAVAN", facendo opportuno riferimento alla Circolare di cui sopra.

BOCCIATI MA IN CIRCOLAZIONE

La circolare prot. A3085/60C3, datata 13 marzo 1997, della IV Direzione Centrale - Divisione 47 - Direzione Generale M.C.T.C. ricorda che, qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole (*senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione*) dobbiamo poter leggere sulla Carta di Circolazione "*Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese.*" Tale iscrizione consente al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

Bocciati e bloccati

L'iscrizione sulla Carta di Circolazione di "*Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. può circolare solo per essere condotto in officina*" vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui l'iscrizione è apposta, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate

PROMOSI ED ETICHETTATI

L'esito della revisione va annotato sulla Carta di Circolazione con le consuete modalità

(la circolare n. 15/97, prot. 594/4400/d-D.C.IV n. A012, datata 17 febbraio 1997, della IV Direzione Centrale - Divisione 44 - Direzione Generale M.C.T.C. ricorda che ...la certificazione dell'esito della revisione dei veicoli a motore sulla Carta di Circolazione può avvenire con la tradizionale sovrapposizione del timbro me-

tallico oppure con l'apposizione dell'innovativa etichetta autoadesiva stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sempre nel caso di procedure manuali, si rammenta che il numero dell'operazione "revisione regolare" sulla Carta di Circolazione dovrà essere apposto, esclusivamente e di proprio pugno, dallo sportellista-aiutante o dall'operatore tecnico stesso. Si rammenta altresì che ciascun timbro di revisione regolare - contraddistinto da una specifica sigla alfa-numerica - deve essere assegnato e riservato ad un singolo sportellista-aiutante che assume ogni responsabilità circa la sua utilizzazione), **qualora non vengano utilizzate le procedure informatiche.**

CONSIGLI

Controllare che il numero di telaio posto sulla targhetta del veicolo corrisponda al numero di telaio trascritto sulla Carta di Circolazione (art. 74 del Codice della Strada).

Farsi rilasciare dall'autoriparatore una fattura con elencati in dettaglio i lavori eseguiti a regola d'arte. Non effettuare interventi in prima persona sul veicolo, specialmente nel periodo di garanzia.

DONNE E MOTORI GIOIE E DOLORI

